



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

O R D I N A N Z A

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

- RITENUTO:** che nel porto di Chioggia non vi siano chiare esigenze di sicurezza tali da richiedere l'istituzione del servizio di battellaggio, da svolgersi con il personale di cui all'art. 116 del Cod. Nav.;
- CONSIDERATA:** comunque la necessità di regolamentare il servizio di trasporto di marittimi, passeggeri e merci da e per le navi ormeggiate nell'ambito portuale di Chioggia o alla fonda in rada con l'ausilio di idonei mezzi nautici in possesso di adeguati requisiti di navigabilità e sicurezza;
- VISTO:** il foglio prot. 29403 in data 11/11/2020 con il quale si richiede al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti il parere circa l'emanazione di un regolamento che preveda per i soggetti interessati il rilascio di apposita concessione;
- VISTA:** la nota prot. n. 28115 in data 16/11/2020 con la quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale dei Porti non ha espresso osservazioni in merito ritenendo il regolamento in linea con i principi e la normativa in materia di servizi;
- VISTA:** la conseguita intesa con l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Chioggia e Venezia con nota assunta a prot. n. 29293 in data 10/11/2020;
- VISTI:** gli artt. 116 del codice della navigazione e 215, 216, 217, 218 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e gli artt. 59 e 60 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 *"Riordino della legislazione in materia portuale"* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA:** l'Ordinanza n. 48/95 in data 18/12/1995 e ss.mm.ii. della Capitaneria di porto di Chioggia;
- VISTI:** gli atti d'ufficio;

O R D I N A

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'allegato *"Regolamento per il servizio di trasporto di marittimi, passeggeri e merci da e per le navi ormeggiate nell'ambito portuale di Chioggia e alla fonda nella rada di Chioggia e Porto Levante"*.

Articolo 2

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/chioggia.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione Chioggia.

L'Ordinanza n. 48/95 in data 18/12/1995 e ss.mm.ii. è abrogata.

Chioggia, (data della firma digitale).

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Michele MESSINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA**

**REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI MARITTIMI, PASSEGGERI E MERCI
DA E PER LE NAVI ORMEGGIATE NELL'AMBITO PORTUALE DI CHIOGGIA E ALLA
FONDA NELLA RADA DI CHIOGGIA E PORTO LEVANTE**

Articolo 1

Il servizio di trasporto di marittimi, passeggeri e merci da e per le navi in sosta nel porto e nella rada di Chioggia e Porto Levante è svolto in regime di libera concorrenza.

Per l'espletamento del servizio in parola, con l'ausilio di mezzi nautici è richiesto il preventivo ottenimento della licenza di concessione di cui all'art. 60 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione.

Chiunque intenda esercitare il suddetto servizio deve disporre di una organizzazione di uomini e mezzi idonea a garantire il suo svolgimento con continuità e sicurezza.

La suddetta organizzazione dovrà essere resa nota all'atto della presentazione dell'istanza per il rilascio della concessione.

Sulla scorta dei sopra citati elementi, la Capitaneria di Porto valuterà l'idoneità dei soggetti e dei mezzi impiegati per l'espletamento del servizio di cui trattasi.

Articolo 2

Per ottenere la concessione la ditta richiedente deve:

- 1) avere piena disponibilità di almeno un mezzo nautico idoneo ad effettuare i trasporti di cui trattasi. Tali mezzi nautici devono possedere i seguenti requisiti e dotazioni:
 - soddisfare tutte le vigenti norme di legge e di regolamento in materia di sicurezza della navigazione;
 - essere abilitate per il servizio in argomento come da relativa certificazione rilasciata dall'ente tecnico;
 - essere coperte da polizza assicurativa sia per la responsabilità civile dei passeggeri trasportati che per danni provocati alle merci e/o a terzi;
 - essere armate con personale in possesso di adeguati titoli professionali marittimi, esperto del porto e a conoscenza delle locali norme di navigazione;
 - essere in possesso di un piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. n. 271/99 che preveda i rischi connessi al trasporto, imbarco e sbarco di passeggeri e merci in porto ed in rada;
 - essere opportunamente equipaggiate per il tipo di navigazione effettuata ed il servizio reso;

- 2) avere la disponibilità di idonei attracchi per la sosta / ormeggio delle proprie unità tali da garantire il regolare svolgimento del servizio;
- 3) avere la disponibilità di una sede operativa fornita di telefono, VHF e tutta la strumentazione necessaria a gestire correttamente il servizio;
- 4) presentare, a garanzia degli obblighi da assumere con l'atto di concessione, apposita cauzione, il cui ammontare, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, è determinato in funzione della durata della concessione;
- 5) corrispondere anticipatamente il canone annuo, nella misura prevista dalle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 3

I mezzi nautici devono essere sempre disponibili all'effettuazione del servizio e non potranno andare ai lavori o essere messi in disarmo senza la preventiva comunicazione all'Autorità Marittima, che potrà consentire la temporanea sostituzione con un altro mezzo nautico, purché riconosciuto idoneo al servizio.

Articolo 4

Il servizio deve essere espletato nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di *safety* e *security* portuale, doganale e di polizia. Qualora la società concessionaria non disponga di idonei attracchi per l'imbarco / sbarco di merci e persone in area regolata dalle citate normative, ovvero la stessa necessiti di espletare in via residuale parte del proprio servizio con partenza dai circondari marittimi limitrofi, in ragione di comprovate e rappresentate esigenze (a titolo semplificativo e non esaustivo difficoltà legate alle formalità doganali, gestione degli approvvigionamenti, ecc.), dovrà rappresentare tale eventualità all'Autorità Marittima e nel caso comunicare, di volta in volta, un punto di attracco giudicato idoneo per consentire le suddette operazioni.

Le attività potranno avere luogo anche presso aree portuali assentite in concessione ad altre società, previo ottenimento di formale nulla osta del concessionario/terminalista interessato e purché dalle stesse attività non ne derivi un rischio dovuto alla presenza di merci e/o operazioni portuali incompatibili.

Articolo 5

Per le attività di cui al presente regolamento vige l'obbligo di notifica. Entro 24 ore dall'avvio delle operazioni, l'Agenzia Marittima dovrà inoltrare il modello fac-simile allegato, debitamente compilato e vistato in ogni sua parte.

Qualora il servizio di trasporto effettuato riguardi le persone già precedentemente autorizzate al movimento, ovvero che rientrano a bordo della nave in mare o che facciano ritorno a terra, il richiedente che usufruisce del servizio di trasporto si intende già autorizzato all'ulteriore trasferimento in relazione all'istanza precedentemente già inoltrata e vistata dall'autorità competente.

L'inizio ed il termine delle operazioni dovranno inoltre essere sempre comunicate all'Autorità Marittima via VHF o tramite linea telefonica (ufficio nostromi / sala operativa).

Articolo 6

I soggetti autorizzati sono tenuti a garantire servizio gratuito quando l'Autorità Marittima abbia necessità di impiegare i mezzi nautici per urgenti necessità connesse al servizio marittimo e portuale o all'ordine pubblico o per operazioni di soccorso.

Esse sono inoltre tenute alla scrupolosa osservanza delle presenti norme, di quelle eventualmente inserite nell'atto di concessione e di ogni altra disposizione in materia di polizia marittima, lagunare, doganale, sanitaria comunque applicabile al servizio di cui trattasi.

Articolo 7

Per organizzare e dirigere il servizio, i soggetti concessionari devono nominare un capo servizio dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto. Il capo servizio è responsabile del regolare svolgimento dei servizi e dell'esatta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento. Egli deve inoltre, tempestivamente e senza indugio, segnalare a questa Autorità Marittima eventuali situazioni di pericolo rilevate dai conduttori dei mezzi nautici che possano riflettersi sulla sicurezza della navigazione e del porto.

A tal fine deve essere istituito un apposito registro ove annotare tutti i servizi, gli inconvenienti occorsi durante il loro espletamento, nonché le eventuali segnalazioni fatte dai conduttori dei mezzi nautici. Tale registro dovrà essere esibito, ogni qualvolta richiesto, all'Autorità Marittima.

Articolo 8

Il servizio di trasporto di persone e/o cose da e per le navi in sosta nel porto e nella rada di Chioggia è riservato ai soggetti concessionari. È altresì consentito alle unità alla fonda, che non intendano servirsi dei mezzi del concessionario, di utilizzare idonei mezzi di bordo per il trasporto di persone e/o cose, nonché componenti dell'equipaggio, da bordo a terra e viceversa.

Articolo 9

Tariffe

Le prestazioni delle Società concessionarie sono effettuate sulla base delle tariffe depositate presso la Capitaneria di Porto di Chioggia e tramesse entro il 31 gennaio di ogni anno.

Chioggia, (data della firma digitale).

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.

COMUNICAZIONE SERVIZIO TRASPORTO MERCI E PERSONE

(AGENZIA MARITTIMA)

Alla _____
(Società concessionaria del Servizio di battellaggio)

E, p.c. CAPITANERIA DI PORTO – CHIOGGIA
UFFICIO DOGANA – CHIOGGIA
POLIZIA DI FRONTIERA – CHIOGGIA

Oggetto: RICHIESTA SERVIZIO.

DATA/ORA DEL SERVIZIO _____

M/N INTERESSATA AL SERVIZIO: _____ BANDIERA: _____

NUMERO IMO: _____ PORTO DI PROVENIENZA: _____

ALLA FONDA IN RADA _____ ORMEGGIATA IN PORTO: _____
(specificare se C.S.C. o C.S.T.) (specificare Terminalista/Banchina)

MOTIVO DEL SERVIZIO: ☐ OPERAZIONI DI IMBARCO MERCE - ☐ OPERAZIONI DI SBARCO MERCE

☐ OPERAZIONI DI IMBARCO PERSONE - ☐ OPERAZIONI DI SBARCO PERSONE

QUANTITATIVI E TIPOLOGIA DI MERCE DA TRASPORTARE* (specificare pericolosa/non pericolosa)

PER LE MERCI SOPRAMENZIONATE:

- SI E' GIA' PROCEDUTO AD ADEMPIERE LE FORMALITA' DOGANALI, DI POLIZIA E SICUREZZA PORTUALE ED ATTUALMENTE STAZIONANO PRESSO _____
- SI PROCEDERA' AD ADEMPIERE ALLE FORMALITA' DOGANALI, DI POLIZIA E SICUREZZA ALL'ARRIVO DELLA MERCE PREVISTO PER IL GIORNO _____

GENERALITA' PERSONE DA TRASPORTARE:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

PER LE PERSONE SOPRAELENATE di cui si allega elenco contenente

(cognome, nome, data e luogo di nascita, cittadinanza, qualifica di imbarco se marittimo, ovvero tecnico o passeggero, estremi del documento di identificazione con data di rilascio e di scadenza):

- SI E' GIA' PROCEDUTO AD ADEMPIERE LE FORMALITA' DOGANALI, DI POLIZIA E SICUREZZA PORTUALE
- SI PROCEDERA' AD ADEMPIERE ALLE FORMALITA' DOGANALI, DI POLIZIA E SICUREZZA IL GIORNO _____

Luogo e data _____

(timbro e firma)

**possibile allegare altro documento riepilogativo*